

STATUTO

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PINEROLESE E VALLI

Art. 1 - Denominazione

È costituito il Consorzio con attività esterna, secondo quanto disposto dagli articoli 2612 e seguenti del Codice civile, denominato "Consorzio Pinerolese e Valli" che opera sul territorio Pinerolese.

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede legale e ufficio consortile presso il Comune di Massello (To).

Il Consorzio attraverso deliberazione del Consiglio Direttivo può costituire, trasferire ed eventualmente sopprimere sedi operative e/o di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici nel territorio e in ambito nazionale.

Art. 3 - Finalità del consorzio

3.1 Il Consorzio è costituito in conformità alle leggi vigenti, ed ha per oggetto il coordinamento e la disciplina dell'attività d'impresa dei soggetti Consorziati che agiscono secondo principi di sostenibilità, di valorizzazione e di promozione del territorio Pinerolese e Valli, con particolare riguardo al patrimonio naturalistico, sportivo, storico-culturale-spirituale, ed enogastronomico.

3.2 Per il raggiungimento di tale scopo il Consorzio potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) organizzare e partecipare a manifestazioni turistiche, fieristiche, culturali, enogastronomiche, sportive in Italia e all'estero;

- b) organizzare e fornire servizi diretti a favore dei consorziati;
- c) dotarsi di tutti gli strumenti utili per svolgere l'attività di "tour operator";
- d) creare e valorizzare marchi di servizi e di qualità, per favorire la diffusione dell'immagine e delle proposte turistiche degli operatori del territorio;
- e) valorizzare, promuovere, dare visibilità ai prodotti tipici agroalimentari e artigianali di eccellenza del territorio;
- f) promuovere ed attuare nel proprio ambito di competenza eventi e ogni altra iniziativa di interesse turistico;
- g) organizzare eventi, fiere, iniziative culturali e congressi utili a promuovere il territorio e l'offerta turistica collegata, comprese eventuali collaborazioni con terze economie;
- h) realizzare, anche con altri organismi, compresi gli enti pubblici, iniziative di marketing e di promozione;
- i) valorizzare il patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, artigianale, storico-culturale e sportivo, commerciale e sociale della zona nel rispetto dell'eco-compatibilità;
- j) promuovere e gestire impianti e servizi di interesse turistico e informativo, anche in collaborazione con terze economie compresi gli enti pubblici;
- k) elaborare studi conoscitivi sull'attività di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica del territorio, sia in Italia che all'estero, utili a incrementare i flussi turistici; svolgere attività di ricerca, di raccolta e analisi dati favorendo progetti di

partenariato pubblico e/o privato e lo sviluppo di nuove tecnologie finalizzate alla crescita di un turismo secondo gli obiettivi del green deal;

l) provvedere all'acquisizione e alla gestione nell'interesse delle imprese consorziate di beni strumentali mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo consortile, nell'ottica di ottenere le migliori possibili condizioni di prezzo e qualità;

m) fornire servizi al turista quali: l'accoglienza, la sistemazione e la gestione dell'ospite per tutto il periodo di permanenza anche con personale specializzato e qualificato come hostess, interpreti, guide e accompagnatori;

n) provvedere alla fornitura e gestione integrata di servizi, materiali e personale occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento di un evento anche organizzato da terze parti;

o) produrre e distribuire materiali informativi, realizzati con qualunque supporto e tecnologia; fare marketing territoriale e commercializzazione attraverso le nuove tecnologie;

p) partecipare ad altri consorzi, associazioni di categoria, enti, società di capitale, di persone e ditte di qualsiasi tipo che condividano il codice etico del consorzio per il raggiungimento degli scopi consortili;

q) favorire la formazione professionale delle imprese associate e dei loro addetti anche in collaborazione con terze economie ed enti pubblici.

3.3 Il Consorzio potrà promuovere ed attuare ogni opportuna iniziativa di carattere esecutivo, manutentivo e gestionale per il completo svolgimento delle funzioni di coordinamento proprie dello strumento consortile, ove occorra anche acquisendo da terzi beni mobiliari ed immobiliari, servizi, lavori o prestazioni di opera e professionali necessari e opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile. Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventive autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere richieste anche successivamente.

3.4 Il consorzio è gestito con criteri di economicità ma non persegue scopo di lucro. È espressamente vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve di capitali.

Art. 4 - Durata del consorzio e dell'esercizio sociale e bilancio d'esercizio

4.1 Il consorzio è costituito a tempo determinato fino al 31 dicembre 2040 e la durata del medesimo potrà essere prorogata, con decisione dell'Assemblea dei Consorziati, di quinquennio in quinquennio fatto salvo che non intervengano le dimissioni della maggioranza dei consorziati.

4.2 L'esercizio sociale del consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

4.3 Entro il 30 novembre l'organo amministrativo redige il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio redige il

rendiconto economico/finanziario dell'anno precedente. Entro i termini di legge, sottopone entrambi all'approvazione dell'assemblea dei consorziati.

Art. 5 - Fondo consortile

5.1 Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- a) dalle quote consortili annuali e da altri contributi obbligatori;
- b) dai contributi, sussidi, liberalità di enti, imprese, associazioni e privati;
- c) da proventi patrimoniali;
- d) dai proventi di manifestazioni e di attività di gestione;
- e) da eventuali donazioni e lasciti;
- f) dai proventi delle eventuali sponsorizzazioni;
- g) dai proventi delle eventuali attività commerciali svolte
- h) dai versamenti facoltativi e a fondo perduto dei consorziati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2614 c.c. è costituito un fondo consortile iniziale di Euro 3.000,00 (tremila) sottoscritto, conferito in denaro e versato integralmente in misura paritetica da ciascun Consorzio in sede di costituzione.

Versamenti per contributi di gestione potranno essere richiesti ai Consorziati dal Consiglio Direttivo con riferimento alle esigenze finanziarie ed operative del consorzio e, in particolare, per fare fronte alle spese generali, alle spese per l'attività di promozione e la partecipazione a gare e a quant'altro occorresse per i fini consortili.

I Consorziati dovranno provvedere ai versamenti al fondo consortile nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Consorziati

6.1 I Consorziati partecipano al Consorzio in uguali quote percentuali. Tali quote individuano la partecipazione dei Consorziati al fondo consortile.

6.2 Possono essere consorziati tutti gli imprenditori, persone fisiche e giuridiche, enti e società di persone, interessati a perseguire lo scopo e le finalità del consorzio, come risultanti dal presente statuto, che svolgano la loro attività economica in modo prevalente sul territorio con sede operativa o residenza sul territorio, e che ritengano di loro interesse sostenere le attività del Consorzio. Il numero di consorziati è illimitato.

6.3 Possono essere consorziati le imprese dotate di partita IVA e registrate presso la Camera di Commercio che esercitano attività in tutti i settori turistici (ricettivo alberghiero ed extralberghiero, ristorazione, gestione impianti sportivi e ricreativi, organizzazione di eventi, accompagnamento, guide, istruttori sportivi, trasporti specializzati ecc.) o in settori affini o complementari (ad es. aziende produttrici di prodotti tipici agroalimentari e artigianali), anche in modo non principale o continuativo, ammessi ai sensi dell'articolo 7.

6.4 I consorziati devono sottoscrivere il codice etico e rispondere ai requisiti strutturali, di accoglienza, servizio e ambientali che saranno adottati dalla assemblea dei soci entro tre mesi dalla formale costituzione del Consorzio.

6.5 I consorziati devono sottoscrivere il regolamento del consorzio

che sarà adottato dall'assemblea nei termini temporali di cui al precedente punto.

Art. 7 - Ammissione dei consorziati

7.1 Chi, trovandosi in possesso dei requisiti, di cui all'articolo precedente, intenda essere ammesso al Consorzio deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione o denominazione sociale;
- b) attività svolta che confermi l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) impegno a versare la quota di ammissione prescritta e i contributi richiesti dagli organi consortili;
- d) impegno ad accettare tutte le clausole del presente statuto e di regolamenti interni.

Se la richiesta proviene da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare annualmente in ordine alla domanda, valutandola con riferimento agli scopi perseguiti dal Consorzio e in relazione alle norme del presente Statuto e agli interessi dei consorziati. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto.

7.2 Requisito per l'ammissione è che l'imprenditore, la società o l'ente non siano in stato di liquidazione o in una delle procedure concorsuali previste dalla legge o in attesa di sentenza dichiarativa

di fallimento.

7.3 L'ammissione rimane condizionata all'adempimento immediato dell'obbligo di versare la quota di ammissione e i contributi eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo art. 22.

Art. 8 - Diritti e doveri dei consorziati

8.1 Ogni consorziato assume l'obbligo di rispettare, fare proprie e far osservare dai propri amministratori, dipendenti e collaboratori le determinazioni degli organi consortili, uniformando ad esse la propria condotta.

8.2 Ogni consorziato ha altresì il dovere:

- a) di corrispondere regolarmente le quote di sottoscrizione ed i contributi ad essi richiesti a norma di statuto, nonché adempiere puntualmente ed integralmente alle delibere degli organi consortili;
- b) di promuovere le finalità del consorzio;
- c) di versare nei termini la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di promuovere e agevolare lo sviluppo turistico del territorio;
- e) di tenere un comportamento conforme agli interessi perseguiti dal Consorzio, alle disposizioni statutarie, di legge ed alle deliberazioni degli organi del medesimo;
- f) di non aderire ad altre associazioni o enti che abbiano finalità e scopi in contrasto con quelli del consorzio;

8.3 I consorziati hanno il diritto:

- a) di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali

- (ordinaria e straordinaria) e di presentare mozioni;
- b) di elettorato attivo e passivo;
- c) di avere parte a tutti i vantaggi offerti dal consorzio;
- d) di prendere visione del libro dei verbali dell'assemblea generale, del bilancio con il conto profitti e perdite e delle relazioni del consiglio direttivo e dell'eventuale revisore o collegio di revisori dei conti.

Art. 9 - Persone ed enti sostenitori

9.1 Possono partecipare alla vita sociale del consorzio, in via strumentale alla realizzazione delle finalità del consorzio stesso, associazioni, enti o privati che sostengono l'attività consortile in qualsiasi modo e forma.

9.2 Ogni sostenitore verrà inserito in apposito elenco tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che sarà deputato anche a deciderne i requisiti per l'ammissione o esclusione, ed ha il diritto:

- a) di partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee generali (ordinaria e straordinaria) e di presentare mozioni;
- b) di avere parte a tutti i vantaggi offerti dal consorzio;
- c) di prendere visione del libro dei verbali dell'assemblea generale, del bilancio con il conto profitti e perdite e delle relazioni del consiglio direttivo e dell'eventuale revisore o collegio dei revisori.

9.3 Ogni sostenitore ha il dovere:

- a) di rispettare le norme dello statuto e le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo;
- b) di promuovere le finalità del consorzio;

- d) di promuovere e agevolare lo sviluppo turistico del territorio;
- e) di tenere un comportamento conforme agli interessi perseguiti dal Consorzio, alle disposizioni statutarie, di legge ed alle deliberazioni degli organi del medesimo;
- f) di non aderire ad altre associazioni od enti che abbiano finalità e scopi in contrasto con quelli del consorzio.

Art. 10 - Cessazione della qualità di consorziato

10.1 La qualità di consorziato cessa:

- a) per morte;
- b) per recesso o rinuncia;
- c) per esistenza di procedure concorsuali (esclusa l'amministrazione controllata);
- d) per la messa in liquidazione;
- e) per mora nel versamento della quota consortile e/o dei contributi obbligatori;
- f) per inadempimento delle obbligazioni derivanti dalle deliberazioni prese legalmente dagli organi consortili;
- g) per comportamenti contrari allo sviluppo turistico del territorio comunque lesivi dell'immagine e del buon nome sia del Consorzio che del territorio Pinerolese nonché degli interessi del Consorzio e dei suoi membri;
- h) per la messa in atto di azioni dannose o potenzialmente dannose per l'ambiente e l'eco compatibilità;
- i) per esclusione dal Consorzio.

10.1 Il recesso volontario deve essere comunicato al Consiglio

Direttivo per iscritto, almeno 4 (quattro) mesi prima del termine dell'esercizio finanziario, altrimenti ha effetto solo con la fine dell'anno successivo.

10.2 L'esclusione del consorziato ha luogo con deliberazione motivata dell'assemblea generale. Contro la deliberazione dell'assemblea generale l'interessato può ricorrere all'arbitro, nominato dal Tribunale di Torino, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'arbitro di norma decide in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso, salvo la possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di esclusione.

10.3 Il consorziato uscente, a qualsiasi titolo, non ha alcun diritto né sul patrimonio del consorzio, né sulle quote e contributi versati. Egli resta obbligato per impegni già deliberati da Consorzio ed è fatto salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dei danni.

Art. 11 - Organi

11.1 Sono organi del consorzio turistico:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vicepresidente

Art. 12 - L'assemblea generale

12.1 All'assemblea generale possono partecipare tutti i consorziati. Hanno diritto al voto solo i consorziati che abbiano versato per

intero la prescritta quota sociale e gli altri contributi obbligatori e che rivestano la qualifica di consorziato da almeno un mese e siano iscritti nel libro dei consorziati. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i consorziati. È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'assemblea, delle deliberazioni, di far proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

12.2 Ogni consorziato ha diritto di esprimere un voto e può farsi rappresentare, presentando delega scritta, da un altro consorziato, dal coniuge, da un parente fino al secondo grado di parentela, o da un membro dell'organo amministrativo. Ogni consorziato può

rappresentare un massimo di 2 consorziati deleganti.

12.3 L'assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

12.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

- a) la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità del consorzio;
- b) l'elezione del consiglio direttivo e dell'eventuale revisore dei conti;
- c) l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione o ratifica del bilancio di previsione;
- d) l'esclusione dei consorziati;
- e) tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio direttivo o dai consorziati;

12.5 Spettano all'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello statuto, con eventuale attribuzione al Presidente di tutti i poteri e facoltà necessari per dare efficacia alle modifiche deliberate;
- b) lo scioglimento del Consorzio;
- c) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- d) la definizione dell'organigramma funzionale e della eventuale nomina del Direttore Generale su proposta del consiglio direttivo.

Art. 13 - Convocazione, validità dell'assemblea e votazione

13.1 L'assemblea generale è convocata dal Presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento (fax o e-mail), almeno 10

(dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea con comunicazione della data, del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione oltre che delle materie da trattare all'ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata, inoltre, su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo o di un decimo dei consorziati. In quest'ultimo caso i Consorziati richiedenti dovranno anche indicare con chiarezza su quale argomento chiedono che l'Assemblea sia chiamata a deliberare. In tali casi la convocazione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni e l'adunanza deve aver luogo entro 20 (venti) giorni.

13.2 L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei consorziati e in seconda convocazione, che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

13.3 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati.

13.4 Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto o lo scioglimento del consorzio è richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto presenti.

13.5 Le votazioni si svolgono a scrutinio palese per alzata di mano. Le votazioni che riguardino nomine o esclusione di persone o quelle, per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti, sono adottate a scrutinio segreto.

13.6 Il segretario e gli eventuali scrutatori sono nominati con voto

dell'assemblea per alzata di mano su proposta del Presidente.

13.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o altro consorziato designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato; qualora sia richiesta la presenza di un notaio, questi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale tenuto dal Segretario e firmato dal Presidente. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

14.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio direttivo composto da 5 membri per la durata di quattro anni, rieleggibili.

14.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea generale a maggioranza semplice. Possono entrare nel Consiglio Direttivo sia consorziati che imprenditori esterni ad esso, i quali ne condividono finalità, azioni, ed obiettivi.

14.3 I componenti del Consiglio Direttivo potranno ricevere eventuali rimborsi per le spese espressamente sostenute per il loro incarico, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

14.4 Il Consiglio direttivo elegge, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il presidente e il vicepresidente.

14.5 I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo verranno sostituiti, fino ad un numero massimo pari ad un terzo dei componenti, da coloro che, all'esito dello scrutinio, come risultante dal verbale delle elezioni, seguono immediatamente, per

numero di voti acquisiti, i membri uscenti.

14.6 Le riunioni del consiglio direttivo devono essere indette con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento (fax o e-mail), con l'indicazione della data, del giorno dell'ora e del luogo di convocazione oltre che delle materie da trattare all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere anche convocato, se sia stato inoltrato un relativo invito almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

14.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo.

14.8 Il Consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni con maggioranza relativa alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. È ammessa la possibilità d'intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

14.9 Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

15.1 Al Consiglio Direttivo compete:

- a) l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio;
- b) l'elezione del presidente, del vicepresidente;
- c) la determinazione dell'ammontare delle quote annuali di adesione e dei contributi obbligatori;
- d) la determinazione delle modalità e dei termini di pagamento dei contributi, delle quote o comunque sia delle somme dovute dai consorziati al consorzio, nonché dell'ammontare delle penalità e/o degli interessi dovuti in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento;
- e) la decisione in merito all'ammissione dei consorziati;
- f) la redazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
- g) l'elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea;
- h) nominare il Direttore, consulenti e Comitati Tecnici, con funzioni consultive, anche fra non consorziati, stabilendone la composizione, le mansioni e eventualmente i compensi;
- i) l'emanazione di direttive per la conduzione dell'eventuale ufficio d'

informazione;

j) l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all'assemblea generale;

k) istruire la pratica per l'esclusione di un consorziato da sottoporre al vaglio dell'assemblea generale;

l) proporre all'assemblea la nomina dei sostenitori;

m) nominare il revisore /collegio dei revisori;

n) proporre alla assemblea l'organigramma funzionale e la eventuale nomina del direttore generale.

Art. 16 - Il Presidente

16.1 Il Presidente del consorzio è eletto fra i componenti del consiglio direttivo con la presenza di almeno due terzi dei membri, e con la maggioranza assoluta dei presenti per la durata di quattro anni. Se all'esito di due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione; con la stessa procedura è eletto anche il vicepresidente, che in caso di impedimento od assenza sostituisce il Presidente in tutte le funzioni.

16.2 Il Presidente rappresenta il consorzio in giudizio e nei confronti di terzi. Egli convoca l'assemblea generale, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva, qualora esista, e li presiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano. Il Presidente ha la firma di

tutti gli atti del Consorzio che non siano stati delegati espressamente a consulenti o tecnici; redige in collaborazione con il Consiglio Direttivo ed il supporto di eventuali tecnici e consulenti il rendiconto economico annuale da presentare ai consorziati.

16.3 Il Presidente può delegare per procura alcuni dei suoi poteri a persona di sua fiducia. Il Presidente può delegare la firma sociale al Vicepresidente, ad altro consigliere, dipendente o consulente del Consorzio con l'osservanza delle norme legislative al riguardo.

16.4 Il Presidente, o un suo formale delegato ai sensi della normativa vigente, è il diretto responsabile in materia di sicurezza sul luogo di lavoro con completa autonomia decisionale e di spesa in tale materia.

Fatto salvo il dolo o colpa grave, le controversie in materia di sicurezza del lavoro sono coperte da assicurazione a carico del Consorzio.

Art. 17 - Il vicepresidente

17.1 Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto.

Art. 18 - Il revisore dei conti

18.1 Ove nominato il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia e viene eletto dall'assemblea generale per la durata di 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza del Revisore dei conti quelle indicate

dall'art. 2399 del Codice Civile.

18.2 Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento. Il revisore dei conti partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. La retribuzione annuale del revisore dei conti deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Il Revisore dura in carica quattro ed è rieleggibile.

Art. 19 - Scioglimento del consorzio

19.1 Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 e seguenti del Codice Civile.

19.2 In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri. I progetti di proprietà del consorzio e l'eventuale residuo attivo, che risulti disponibile a liquidazione effettuata, dovranno essere destinati a enti o associazioni che operano nel territorio Pinerolese oppure ad una scuola dell'obbligo del territorio Pinerolese oppure all'ente turistico che eventualmente subentrerà nelle attività gestite dal Consorzio.

Art. 20 - Clausola arbitrale

20.1 Tutte le controversie tra i consorziati e il consorzio o tra i consorziati stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni

dell'assemblea generale e del consiglio direttivo e in generale tutte le controversie in relazione alla qualità di consorziato, sono deferite alla decisione di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Torino entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita di comune accordo fra le parti; in assenza di accordo viene decisa dall'arbitro.

20.2 L'arbitro deciderà in modo rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento le norme del codice di procedura civile; la decisione dovrà essere assunta nel termine di giorni sessanta.

20.3 Spetta all'arbitro determinare i costi del procedimento.

Art. 21 - Indennizzi

21.1 I componenti del consiglio direttivo, quelli del collegio arbitrale nonché il Presidente svolgono attività onorifica.

Art. 22 - Norma transitoria

22.1 I consorziati che aderiscono al consorzio entro il primo esercizio della formale costituzione del consorzio, partecipano al medesimo con il pagamento della quota di ammissioni quantificata in Euro 100,00 (cento) e sono esonerati per lo stesso periodo al pagamento della quota annuale.

Art. 23 - Norma finale

23.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge applicabili.